

## **TI\_GERICHTE 30.2020.3 vom 9. Juni 2020**

TI Tribunale d'appello, 2020-06-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2020.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2020.3)

FR: TI\_GERICHTE 30.2020.3 du 9 juin 2020

IT: TI\_GERICHTE 30.2020.3 del 9 giugno 2020

### **Regeste**

Domanda di condono dell'obbligo di restituire l'importo non plafonato della rendita AVS dopo la ripresa della vita comune con il coniuge. Assenza del presupposto della buona fede

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono contemplati nell'art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una procedura semplificata. L'art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l'interessato può esigere che sia emanata una decisione. Per l'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell'art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato in maniera motivata e con l'avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per l'art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia. 2.3. In concreto la Cassa ha emanato due decisioni su opposizione. Con la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 la CO 1 ha preso posizione sulle censure della ricorrente in merito alla contestazione della decisione formale dell'8 novembre 2019 con cui ha respinto la domanda di condono in assenza del requisito della buona fede. L'amministrazione ha pure deciso di procedere, dal mese di febbraio 2020, con la compensazione mensile di fr. 600 (secondo le motivazioni) / fr. 400 (secondo il dispositivo) tra la rendita di vecchiaia e l'importo da restituire, dopo aver effettuato il calcolo del fabbisogno della ricorrente. In concreto la Cassa ha pertanto deciso nella decisione su opposizione del 30 dicembre 2019, senza emettere dapprima una decisione formale, circa la compensazione tra la rendita AVS erogata alla ricorrente e l'importo che l'assicurata deve restituire mensilmente. In seguito alle contestazioni sollevate dall'interessata, l'amministrazione ha tuttavia emesso una nuova decisione su opposizione datata 17 gennaio 2019 (recte: 2020) tramite la quale ha esaminato le censure della ricorrente in merito al calcolo del minimo vitale, confermando la compensazione e correggendo il dispositivo relativo alla compensazione (fr. 600 in luogo di fr. 400 al mese). Rilevato che la Cassa ha in sostanza trattato la decisione su opposizione del 30 dicembre 2019 alla stregua di una decisione formale per quanto concerne la compensazione dell'importo da restituire con la prestazione erogata ed ha emanato una nuova decisione su opposizione in cui ha esaminato le contestazioni sollevate con scritto del 9 gennaio 2020 dall'assicurata in merito alla compensazione ed alla discrepanza tra quanto figurava nelle motivazioni e quanto era indicato nel dispositivo in merito all'importo della

compensazione, e che comunque la ricorrente con il suo gravame al TCA contesta unicamente la reiezione della domanda di condono ma non, di per sé, la compensazione, questo Tribunale può entrare nel merito del ricorso. Del resto il ricorso è successivo all'emanazione di entrambe le decisioni su opposizione, che per quanto concerne la reiezione della domanda di condono, unico oggetto contestato dall'insorgente, giungono alla medesima conclusione (cfr. doc. 2 e 8). nel merito 2.4. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGa applicabile alla restituzione di prestazioni versate sulla base della LAVS (art. 1 LAVS), le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche art. 4 OPGA). Relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (DTF 122 V 221 consid. 3 con riferimenti; STF 8C\_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.2; STF 8C\_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.2; STF 9C\_181/2017 del 6 giugno 2017, consid. 3.2; STF 9C\_413/2016 del 26 settembre 2016 consid. 3.1 = SVR 2017 AHV Nr. 3 pag. 5). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (STF 8C\_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; DTF 138 V 218 consid. 4 con riferimenti). Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, determinare il grado dell'attenzione richiesta, considerato tuttavia che non può essere fatta astrazione dell'aspetto soggettivo (capacità di giudizio, situazione valetudinaria, grado di formazione, ecc.), della persona assicurata (DTF 138 V 218 consid. 4 con riferimenti; STF 8C\_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 8C\_448/2017 del 3 gennaio 2018, consid. 2.1). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGa) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C\_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; DTF 138 V 218 consid. 4 con riferimenti; STF 8C\_865/2008 del 27 gennaio 2009, consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5 p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V 245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (DTF 138 V 218 consid. 4 con riferimenti; STF 8C\_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 9C\_19/2018 del 28 febbraio 2018 consid. 1; STF 8C\_448/2017 del 3 gennaio 2018, consid. 2.1; STF 8C\_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; STF 9C\_14/2007 del 2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr. 13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR 3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag. 50). La buona fede non va esclusa unicamente in presenza di una violazione dell'obbligo di informare. Anche altri atteggiamenti, per esempio la mancata richiesta di delucidazioni presso l'amministrazione, possono costituire un comportamento contrario alla

buona fede (STF 8C\_102/2020 del 1° maggio 2020, consid. 4.1; STF 8C\_178/2018 del 6 agosto 2018 consid. 3.1; STF 9C\_184/2015 dell'8 maggio 2015 consid. 2). Il requisito della grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebitato e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (artt. 4 e 5 OPGA). L'art. 5 cpv. 1 OPGA stabilisce che vi è un onere gravoso (grave difficoltà) se le spese ai fini della LPC e le spese supplementari ex art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC. 2.5. Il Tribunale federale, con sentenza 9C\_951/2011 del 26 aprile 2012, pubblicata in DTF 138 V 218 e SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46, ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell'obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede doveva essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell'assicurato. Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione se l'annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l'ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l'ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato. L'Alta Corte, con giudizio 9C\_453/2011 del 15 settembre 2011, ha, inoltre, confermato il diniego del condono della restituzione di prestazioni complementari, rilevando che l'assicurato, benché avesse avvisato la Cassa dell'avvenuto matrimonio, non aveva poi prestato la necessaria attenzione al conteggio delle PC, il cui esame avrebbe permesso, anche a una persona senza conoscenze specifiche del settore, di constatare che nonostante il matrimonio nel calcolo non era intervenuta alcuna modifica. All'assicurato è stato contestato il fatto di non avere chiesto delucidazioni in merito all'autorità competente. In un'altra sentenza P 32/04 del 4 ottobre 2004, la nostra Massima Istanza ha confermato il rifiuto del condono della restituzione di PC percepite a torto, in quanto non poteva essere ammessa la buona fede dell'assicurato. Anche nel caso, infatti, in cui questi avesse effettivamente avvisato tempestivamente l'autorità competente della morte della madre - beneficiaria delle PC -, egli avrebbe dovuto riconoscere che le PC continuavano a essere versate, senza titolo giuridico, sul conto postale della madre, di cui poteva disporre. In una sentenza C 70/03 del 2 luglio 2003, pubblicata in DLA 2005 N. 7 pag. 70, relativa ad un assicurato al quale la cassa di disoccupazione aveva versato inavvertitamente un numero eccessivo di indennità di disoccupazione, il TFA ha stabilito che egli non poteva invocare la sua buona fede, a causa dell'assenza di qualsiasi collaborazione da parte sua e di un minimo di attenzione per lo sviluppo del caso assicurativo. Infatti l'assicurato aveva incassato le prestazioni senza segnalare l'errore all'amministrazione e senza informarsi sui motivi del conteggio manifestamente troppo elevato. L'Alta Corte, visto l'evidente divario fra il probabile guadagno perso dall'assicurato a seguito della disoccupazione e le prestazioni dell'assicurazione disoccupazione invece percepite, ha pure escluso che in concreto si trattava di un caso di negligenza lieve. Al riguardo cfr. pure STF C 264/05 del 25 gennaio 2006, STF 9C\_184/2015 dell'8 maggio 2015 e STF 9C\_413/2016 del 26 settembre 2016. 2.6. In concreto dagli atti emerge che il 2 maggio 2019 il Comune di \_\_\_\_\_, interpellato dalla Cassa, ha confermato che l'insorgente è domiciliata in via \_\_\_\_\_ (pag. 100), dal 2 maggio 2012 (doc. 99), come suo marito. Con decisione del 22 maggio 2019, preso atto della ripresa della vita comune e dunque della loro convivenza dal 2 maggio 2012 e tenuto

conto della prescrizione quinquennale, la Cassa ha ricalcolato il diritto della ricorrente alla prestazione di vecchiaia dal 1° giugno 2014, tenendo in considerazione il plafonamento della sua rendita con quella del marito ed ha fissato in fr. 17'828 l'importo da restituire (pag. 93). Con decisione su opposizione del 9 agosto 2019, cresciuta incontestata in giudicato, la Cassa ha confermato l'obbligo di restituzione per entrambi i coniugi (pag. 54). Il 10 ottobre 2019 l'insorgente ha inoltrato una domanda di condono (pag. 25). 2.7. In primo luogo va evidenziato che la questione della ripresa della vita comune è già stata risolta nell'ambito della procedura di restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute dall'assicurata e la decisione su opposizione del 9 agosto 2019 è cresciuta incontestata in giudicato. Nella misura in cui l'insorgente contesta la convivenza, le sue censure si rivelano di conseguenza irricevibili. In secondo luogo questo Tribunale, alla luce dello svolgimento dei fatti, deve concludere che la buona fede della ricorrente non può essere riconosciuta. L'interessata infatti non ha mai informato la CO 1 circa la ripresa della vita comune con il marito, il quale, come emerge dalla decisione impugnata, si è limitato a notificare all'amministrazione una casella postale a \_\_\_\_\_. Ora, nella decisione di rendita del 25 agosto 2009 figura espressamente che vi è un obbligo di informazione in particolare in caso di “ rinnovata comunione domestica di coniugi separati mediante disposizione del giudice, le cui rendite non sono più sottoposte alle disposizioni relative alla fissazione di un limite massimo ” (pag. 19), ossia la situazione della ricorrente (cfr. anche pag. 60). Per cui una semplice comunicazione di modifica dell'indirizzo non è sufficiente. La circostanza che la Cassa nel corso del mese di febbraio 2013 abbia chiesto al Comune di \_\_\_\_\_ l'indirizzo esatto del marito e che abbia ricevuto come risposta l'indicazione che l'interessato era domiciliato in via \_\_\_\_\_ (pag. 2 decisione su opposizione), ossia al medesimo indirizzo della moglie, non è atto a far ritenere buona fede della ricorrente. Da una parte quest'ultima non ha comunque comunicato alla Cassa di aver ripreso la vita comune con il proprio coniuge e dall'altra l'interessata avrebbe in ogni caso dovuto informarsi presso la Cassa del motivo per il quale, malgrado il ricongiungimento con il marito, da cui non ha divorziato, l'ammontare della sua rendita non era stato modificato. Al riguardo va fatto riferimento alle sentenze citate al consid. 2.5. L'interessata, che ha ripreso a convivere con il marito dal quale si era in passato separata, non poteva in buona fede continuare a percepire per anni il medesimo importo della rendita di vecchiaia (riservato l'adeguamento all'evoluzione dei prezzi e dei salari [art. 33ter LAVS]) senza mai chiedere delucidazioni alla Cassa delle ragioni per le quali, malgrado la ripresa della vita comune, non vi fosse stata alcuna modifica della prestazione (cfr. le citate DTF 138 V 218; 9C\_453/2011 del 15 settembre 2011 e DLA 2005 N. 7 pag. 70). È infatti notorio che l'ammontare delle due rendite per coniugi, di norma, viene plafonato e che di regola marito e moglie, se convivono, non percepiscono l'importo pieno della rendita di vecchiaia. Visto l'evidente divario tra le prestazioni dovute e quelle effettivamente percepite (dal giugno 2014 al dicembre 2014 la ricorrente ha ricevuto mensilmente fr. 363 in troppo, dal gennaio 2015 al dicembre 2018 fr. 364 e da gennaio 2019 fr. 368 [cfr. pag. 93]), va escluso che in concreto si tratti di un caso di negligenza lieve (cfr. DLA 2005 N. 7 pag. 70). Alla luce di quanto sopra, e meglio l'assenza di qualsiasi richiesta di delucidazione alla CO 1, non è d'aiuto alla ricorrente la circostanza che suo marito avrebbe notificato il cambio di indirizzo all'UT competente e all'\_\_\_\_\_ che ne avrebbero tenuto conto, notificandogli tassazioni con l'indicazione “ separato di fatto ” e sussidi di cassa malati all'indirizzo comune. Né, per i motivi sopra esposti, può esserle d'aiuto l'asserita notifica, da parte del coniuge, del cambiamento d'indirizzo all'\_\_\_\_\_ dove si trova anche la Cassa

\_\_\_\_\_ presso la quale il marito sarebbe affiliato dal 1987. Del resto la ricorrente ben sapeva che avrebbe dovuto notificare le modifiche direttamente alla CO 1, ritenuto che da tale Cassa riceveva e riceve tutt'ora la rendita di vecchiaia (cfr. anche pag. 19). Ne segue che, senza che sia necessario esaminare il requisito cumulativo della grave difficoltà, la domanda di condono, in assenza del requisito della buona fede, deve essere respinta. Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.